

Documento istruttorio

Modalità organizzative delle agevolazioni di viaggio sul trasporto pubblico in concessione regionale e comunale in favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 in attuazione dell'art. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6

1. Aveni diritto al rilascio della Tessera Regionale TPL - Emergenza terremoto 2009

1.1 Hanno diritto alla tessera di trasporto pubblico Regionale – Emergenza terremoto 2009 (di seguito tessera) i residenti, antecedentemente al sisma del 6 aprile 2009, nei comuni individuati in attuazione dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 3754 del 6 aprile 2009.

1.2 La tessera dà diritto al rilascio da parte delle aziende che gestiscono servizi automobilistici di trasporto pubblico locale assistiti da contribuzione o corrispettivi regionali (di seguito aziende) di uno dei seguenti titoli di viaggio:

- a) Abbonamenti nominativi mensili gratuiti per lavoratori (**codice 01**) o studenti (**codice 02**) validi su una linea di concessione regionale o comunale avente origine, destinazione o origine/destinazione nei territori dei comuni individuati in attuazione del citato art. 1. Per i servizi urbani l'abbonamento nominativo mensile è per tutte le linee;
- b) Abbonamenti nominativi mensili gratuiti per lavoratori (**codice 01**) o studenti (**codice 02**) validi su una linea di concessione regionale o comunale che collega l'attuale dimora degli aventi diritto di cui al punto 1.1 con le rispettive sedi di lavoro e di studio, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. a). Per i servizi urbani o sulla rete unico l'abbonamento nominativo mensile è per tutte le linee o di area;
- c) Biglietti di andata e ritorno nominativi gratuiti (**codice 03**) su una linea di trasporto interurbano o suburbano fino a un massimo mensile di cinque a persona o, in alternativa, biglietti nominativi a tariffa oraria valevoli sui servizi urbani o sulla rete unico, fino a un massimo mensile di dieci a persona.

1.3 E' consentito il rilascio di una sola tipologia di titolo viaggio a persona.

1.4 I titoli di viaggio rilasciati sono validi solo se l'avente diritto è in possesso della tessera di cui al successivo punto 2.

2.Modalità di rilascio della Tessera Regionale TPL - Emergenza terremoto 2009

2.1 La tessera è rilasciata dai comuni di residenza degli aventi diritto, salvo nei casi in cui questi ultimi dimorino temporaneamente in altri comuni. In tal caso la tessera è rilasciata dai comuni di dimora.

- 2.2** La tessera è rilasciata dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e in conformità al modello allegato al presente atto, attestante la residenza e i motivi della richiesta.
- 2.3** La tessera, stampata secondo il modello allegato al presente atto, è nominativa, contrassegnata da un numero progressivo e da un codice distintivo in relazione alla tipologia del titolo di viaggio richiesto ed è valida fino al 31 agosto 2009, salvo proroga.

3. Modalità di rilascio dei titoli gratuiti da parte delle aziende di TPL

- 3.1** I possessori della tessera richiedono i titoli di viaggio di cui al punto 1.2 presso le principali agenzie delle aziende, previa esibizione della tessera medesima.
- 3.2** Le agenzie rilasciano il titolo di viaggio sulla tratta richiesta che deve essere corrispondente al codice riportato sulla tessera, identificativo del medesimo titolo (codice 01, 02 o 03).
- 3.3** Al momento del rilascio le agenzie annotano sul retro della tessera il mese di validità dell'abbonamento e, se si tratta dei biglietti di A/R, anche il numero dei titoli consegnati.
- 3.4** Le agenzie, ai fini della rendicontazione della spesa, annotano in un apposito registro, come da modello allegato:
- il numero della tessera;
 - il nominativo dell'avente diritto;
 - il codice identificativo (codice 01, 02 o 03) del titolo di viaggio rilasciato;
 - la tratta per la quale è rilasciato l'abbonamento o il biglietto di A/R su linea suburbana o interurbana;
 - il prezzo del titolo di viaggio;
 - in relazione a ciascun mese, il numero degli abbonamenti, dei biglietti A/R e di biglietti a tariffa oraria rilasciati sulla rete urbana o sulla rete unico.

4. Anagrafe delle tessere e dei titoli di viaggio rilasciati

- 4.1** I Comuni devono trasmettere alla Regione Abruzzo – Direzione Trasporti e Mobilità – con cadenza quindicinale copia della dichiarazione sostitutiva resa dagli aventi diritto al fine del rilascio della tessera.
- 4.2** Egualmente le aziende devono trasmettere alla medesima Direzione regionale, con cadenza mensile, i dati raccolti in base al punto 3.4 relativi ai titoli di viaggio consegnati in forza della tessera.

5. Modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

- 5.1** La liquidazione dei rimborsi spettanti alle aziende, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 avviene con determina del Dirigente competente della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, previa presentazione da parte delle stesse aziende

delle fatture commerciali e a seguito di verifica della corrispondenza da parte della Regione fra gli importi fatturati e quelli risultanti dai riepiloghi mensili.

6. Vigilanza

6.1 La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di disporre verifiche a campione sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto ai fini del rilascio della tessera, dei dati trasmessi dalle aziende di cui al punto 3.4 e comunque di ogni aspetto correlato all'applicazione dell'art. 2 della L.R. 30 aprile 2009 n. 6 (Finanziaria regionale 2009) e alle presenti modalità organizzative.